

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2247 del 12/07/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OSMA S.N.C. DI CASADEI - MARTINI & C. con sede legale in Cesena, Via Arla Vecchia n. 685. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di officina meccanica sito in Comune di Cesena, Via Arla Vecchia n. 685
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2284 del 08/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OSMA S.N.C. DI CASADEI - MARTINI & C. con sede legale in Cesena, Via Arla Vecchia n. 685. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di officina meccanica sito in Comune di Cesena, Via Arla Vecchia n. 685.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n.2236 del 28 dicembre 2009 e smi;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/02/2016, acquisita al Prot. Unione 6262, e da Arpa al PGFC/2016/2134 del 17/02/2016, da **OSMA S.N.C. DI CASADEI e MARTINI & C.**, nella persona del Legale Rappresentante Gian Piero Casadei, con sede legale in Cesena, Via Arla Vecchia n. 685, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di officina meccanica sito in Comune di Cesena, Via Arla Vecchia n. 685, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura;
- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:
29. "*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*";
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 15/03/2016 Prot. Unione 10943, acquisita al PGFC/2016/3645, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 23/03/2016 la Ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 12415 ed al PGFC/2016/4446 del 30/03/16;

Preso atto che, in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 21076/466 del 24/02/2016, acquisita al PGFC/2016/2655 del 26/02/2016, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 7/AUA/2016, in cui è stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà e redatta dal Tecnico Competente in Acustica MARINA BIGUZZI di Cesena, datata 30 gennaio 2016, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite, dai responsabili del sottoelencati procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 68897/338 del 30/06/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena avente ad oggetto *“BENESTARE N. 13886 del 30/06/2016 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura”*, acquisito al PGFC/2016/10016 del 05/07/2016;
- adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - acquisite in data 16/05/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in ALLEGATO A e ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento sostituisce, i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico Prot. Com.le 10500 del 21/02/2012;

Ritenuto, sulla base delle istruttorie agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di OSMA S.N.C. DI CASADEI e MARTINI & C., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **OSMA S.N.C. DI CASADEI e MARTINI & C.** (C.F./P.IVA 00548280403), con sede legale in Cesena, Via Arla Vecchia n. 685, **per lo stabilimento di officina meccanica sito in Comune di Cesena, Via Arla Vecchia n. 685.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;**
 - **adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A** e **ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA**PREMESSA**

Esaminata la domanda pervenuta il 15/02/2016 (acquisita dal Comune di Cesena al PGN 17877 del 17/02/2016) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il RINNOVO dell'autorizzazione allo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via ARLA VECCHIA n. 685

visti:

-il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;

-il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

-la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 di approvazione della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

-la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R.N. 286 del 14/02/2005",

-la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

-il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

-l'autorizzazione allo scarico PG N. 10500 del 21/02/2012 emessa dal Comune di Cesena;

-il parere Hera protocollo n. 65957 del 27/05/2016, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 61446 del 09/06/2016;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	OSMA SNC DI CASADEI MARTINI E C.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico:	VIA ARLA VECCHIA n. 685
Destinazione d'uso dell'insediamento:	OFFICINA MECCANICA
Potenzialità dell'insediamento	500 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "Tipo A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	/
Impianto finale di trattamento	Impianto dep. Cesena, via Calcinaro

PRESCRIZIONI:

Lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e PRIMA PIOGGIA nella Fognatura nera "tipo A" provenienti dall'insediamento indicato premessa, è autorizzato secondo lo schema fognario allegato all'autorizzazione iniziale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite da HERA S.p.A. con parere prot. 65957 del 27/05/2016:

- 1) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio pezzi meccanici, pedane a rulli per prove macchine e acque di prima pioggia.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'firenze'** dotato di doppia ventilazione e da posizionare all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - dissabbiatore, disoleatore statico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche del piazzale);
 - vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche del piazzale);
 - disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia);
 - misuratore di portata elettromagnetico con registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e prime piogge) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

14) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Con l'istanza di AUA l'Azienda chiede di ricomprendere in tale autorizzazione anche il titolo abilitativo “domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale” ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 29. “*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Dall'esame dei contenuti riportati nella documentazione presentata dal gestore non emergono motivi per negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale richiesta.

PRESCRIZIONI

- A) OSMA snc di Casadei e Martini C. è **autorizzata**, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 smi, **a svolgere** negli impianti ubicati in Comune di Cesena (FC), Via Arla Vecchia n. 685, **l'attività in deroga** di cui al punto 29. “*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., **nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti dall'Allegato 3a** “*Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06*” e dell'Allegato 4.29 “*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*” (prescrizioni specifiche per tipo di attività) di cui alla D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- B) Devono essere rispettate le quantità e le tipologie di materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo di lavorazione, indicate nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata, ed i limiti e le prescrizioni indicati nei criteri tecnici per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fissati dalla Regione Emilia Romagna nella D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.
- C) Per quanto non espressamente citato nel presente atto si deve fare riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i. e dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.